

A.7 Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni

Inquinante	Valori limite			Standard di qualità		
	Autorizzato	Nazionale	Regionale	UE	Nazionale	Regionale
CAMINO Fasi 1 – 2 (15% O2)						
NOx	50 mg/Nm ³ <u>Nota 1</u>	Parte III punto (4) allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 <u>Nota 2</u>			DM 60 del 02/04/2002 (SOx NOx polveri, CO, Pb Benzene)	D.D.U.S. n.7/2006 "Piano d'Azione per l'Area a rischio di crisi ambientale di Siracusa"
CO	50 mg/Nm ³ <u>Nota 1</u>		Art. 11 DA 09 agosto 2007 "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"	Direttive recepite da atti Nazionali	D.Lgs.183 21/05/2004 (O ₃) D.Lgs.152 3/08/2007, (arsenico, cadmio, mercurio, nichel, IPA)	D.A. 9/8/2007: Piano regionale tutela della qualità dell'aria D.A. 305/GAB: Zonizzazione regionale ai sensi del d.lgs.351/99
Altri inquinanti	Riferimento a norma nazionale	<u>Nota 2</u>				
SCARICHI in MARE						
Tutti i parametri	Tab. 3 (rif. acque superficiali) Allegato 5 parte III D.Lgs. 152/06					Piano Regionale di risanamento delle acque
		Tab. 3 (rif. acque superficiali) Allegato 5 parte III D.Lgs. 152/06 D.Lgs. 59/08		Direttiva 2000/60/C E	<u>Nota 3</u>	D.D.G. 121 24 febbraio 2005: zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Nota 1: Il rispetto dei limiti indicati per NOx e CO è da calcolarsi come media giornaliera, sulla base dei valori orari misurati dal Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni, come indicato dal DA 34/42 del febbraio 2001.

Nota 2: Le turbine a gas già autorizzate nell'aprile 2006 sono escluse dall'applicazione dell'art.273 del d.lgs.152/06 (comma 15 punto l).

Per quanto attiene la specifica tipologia di impianto "**turbine a gas fisse**" e i valori limite di emissione per ossidi di azoto e monossido di carbonio, il riferimento è il punto (4), Parte III dell'Allegato I del D.Lgs.152/2006.

Per i "microinquinanti " si applicano invece le indicazioni riportate nella Parte II dell'Allegato I del D.Lgs.152/2006: al punto 3 -Tabella C, per le "*sostanze inorganiche sotto forma di gas o vapore*", mentre le indicazioni riportate ai punti 1, 2, 4, 5 non si ritengono applicabili nel caso di emissioni da impianti turbogas e a ciclo combinato (riguardano sostanze che non sono rappresentative di questo tipo di emissione). Non è presente un valore limite specifico per i *composti organici volatili "totali"*.

Nota 3: La normativa nazionale fissa SQA per le sostanze pericolose in corpi idrici significativi da conseguire entro il 31-12-2008 riportati in allegato 1 Tabella 1/A (cfr art. 78) La definizione di corpi idrici significativi è riportata nello stesso allegato 1 (in particolare, ricadono al punto 1.1.3 le acque marine costiere definite come quelle comprese entro la distanza di 3.000 metri dalla costa e comunque entro la batimetria dei 50 metri). Con Il D.Lgs. 59/08 è stato modificato l'articolo 77 del D.Lgs. 152/06 in materia di obiettivi regionali dei corpi idrici fissati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.